

COPIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 19 NOV. 2010

N.748

OGGETTO: Linee guida per il periodo sperimentale 2010 – 2013.
Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Presente	Assente
1 Presidente Giuseppe SCOPELLITI	X	
2 Vice Presidente Antonella STASI e gli Assessori	X	
3 Pietro AIELLO	X	
4. Mario CALIGIURI		X
5. Fabrizio CAPUA		X
6. Antonio Stefano CARIDI		X
7. Giuseppe GENTILE	X	
8. Giacomo MANCINI	X	
9. Francesco PUGLIANO	X	
10. Francescantonio STILLITANI	X	
11. Domenico TALLINI	X	
12. Michele TREMATERRA	X	

Inviata al Dipartimento

Lavoro

24 NOV. 2010

Inviata al Consiglio Regionale

Il _____

Inviata alla Corte dei Conti

Il _____

Il Assessore

[Signature]

Il Dirigente Generale

[Signature]

Il Dirigente Generale Avv. Francesco Zoccolì

Assiste il Segretario Consigliere dr. Nicola Durante

Delibera N. _____ del _____
Cap. _____ Bilancio _____

Il Dirigente di Settore
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Giuseppe MARCI

Il Dirigente di Servizio

[Signature]

STANZIAMENTO
VARIAZIONI + O -

TOTALE

IMPEGNI ASSUNTI

DISPONIBILITÀ

IMPORTO PRESENTE IMPEGNO

IMPEGNO N. _____ DEL _____

Euro _____
Euro _____
Euro _____
Euro _____
Euro _____

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dr.ssa Angela Nicolace

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Delibera dal Consiglio Regionale del 6 agosto 2009 che adotta il Piano Sociale degli Interventi e dei Servizi Sociali;

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 378/07 che adotta il "Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali" ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 23/03;

- Intesa della Conferenza Unificata del 26/9/2007 tra Governo, Regioni ed autonomie locali in materia di servizi educativi per la prima infanzia,
- Delibera Giunta Regionale n. 599/08 "Approvazione criteri di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi in favore della prima infanzia;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 2 febbraio 2004 recante: "Politiche regionali per la famiglia" e, in particolare gli articoli 1, 2 e 4;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 5.12.2003 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria";

VISTA la Legge Regionale 34/2002 stabilisce i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai Comuni, dalle Province, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione;

VISTO l'art. 17 bis, comma 1°, della Legge Regionale n. 7 del 2.5.2001, che prevede, nelle more dell'attuazione della legge regionale di riordino della normativa in materia di servizi sociali, l'autorizzazione da parte della Regione di attività e programmi sperimentali per assicurare un adeguato sistema di interventi e servizi sociali nel quadro delle norme di cui alla Legge 328/2000;

VISTA la Legge finanziaria 2007, art. 1, comma 1259;

VISTA la Legge n° 328 dell'8 novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Legge n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";

VISTA la Legge n. 285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

VISTA la Legge Regionale n.12/1973 "Disciplina dei Nidi d'infanzia";

CONSIDERATO CHE con la Delibera n. 82 del 3 agosto 2007 il CIPE ha definito le procedure e le modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli "Obiettivi di Servizio" previsto dal Quadro Strategico Nazionale per la politica di sviluppo nel periodo di programmazione 2007-2013;

CHE il Piano d'Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio ha definito le attività per conseguire nella programmazione regionale 2007-2013 gli obiettivi strategici;

CHE la riserva di premialità, denominata "Progetto Obiettivi di Servizio" destinata alle Regioni del Mezzogiorno, è legata al conseguimento di risultati verificabili in termini di erogazione di servizi collettivi in diversi ambiti tra cui i servizi per l'infanzia. Per questi ultimi la premialità, per la Regione-Calabria, ammonta a 38,78 milioni di Euro;

CHE l'obiettivo strategico di incremento dei servizi all'infanzia, viene misurato, in Calabria così come in ogni regione italiana, attraverso due indicatori:

S.04 Diffusione dei servizi per l'infanzia – percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (nidi d'infanzia, micro-nidi o altri servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della Regione;

S.05 Presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia – percentuale di bambini, fino al compimento dei tre anni di età, che hanno usufruito di servizi per l'infanzia (nido d'infanzia, micro-nidi o altri servizi integrativi e innovativi) sul totale della popolazione tra zero e tre anni, di cui almeno il 70% in nidi d'infanzia;

CHE la percentuale da raggiungere al fine di poter soddisfare gli Obiettivi di Servizio è:

- 1) il 35% dei Comuni calabresi, per l'Indicatore S.04, deve dotarsi di Asili nido;
- 2) il 12% di bambini da zero a tre anni, per l'Indicatore S.05, devono usufruire di servizi all'infanzia;

VISTA la Delibera n°466, del 28/06/2010, con la quale è stata definita la possibilità di deroga al servizio Asili nido per raggiungere l'obiettivo di servizio S.05 nei piccoli Comuni, con una popolazione media residente in età 0 – 3 anni non compiuti inferiore a 20 bambini, di concorrere al raggiungimento del target individuale, anche soltanto con l'attivazione di servizi innovativi ed integrativi;

SENTITO l'ANCI CALABRIA;

VALUTATO CHE la Regione Calabria deve garantire una qualità uniforme dei servizi all'infanzia attraverso l'individuazione di standard minimi di tipo strutturale ed organizzativo;

RISULTA NECESSARIO approvare le Linee Guida di cui all'allegato "A" per la definizione dei requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia per il periodo 2010-2013,

VISTO l'art. 45 della Legge Regionale 4 febbraio 2002 n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria;

VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

SU conforme proposta dell'Assessore Francescoantonio Stillitani, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità del Dirigente preposto al competente Settore,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale della presente, di:

- **approvare**, l'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, contenente "le Linee guida per i requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia per il periodo sperimentale 2010-2013".
- **demandare** al Dipartimento 10 – Settore Politiche Sociali la realizzazione di quanto previsto nel presente provvedimento e i relativi atti consequenziali;
- **provvedere** all'invio del presente atto in originale ed in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della Giunta Regionale;
- **provvedere** alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to *Scopelli*

Il Segretario: f.to *Zoccolò*

Copia conforme per uso amministrativo

Li 24 NOV. 2010



IL SEGRETARIO

Linee di indirizzo per la prima infanzia (0-36 mesi) per il
periodo sperimentale 2010 – 2013 nell'ottica educativa e
della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro

Premessa	2
2 NIDO D'INFANZIA O ASILO NIDO	5
2.1 Descrizione della struttura	5
3 MICRO - NIDO	5
4 SERVIZI INTEGRATIVI	5
4.1 Descrizione della struttura	6
4.1.1 Ricettività	6
4.1.2 Organizzazione degli spazi interni	6
4.1.3 Superficie interna	6
4.1.4 Servizi generali	6
4.1.5 Spazi esterni e collocazione della struttura	6
Requisiti organizzativi	7
4.2.1 Calendario e orario	7
4.2.2 Gruppo degli operatori e organizzazione interna	7
4.2.3 Rapporto numerico tra educatori e bambini	7
4.3 Descrizione della struttura	7
4.3.1 Ricettività	8
4.3.2 Organizzazione e Articolazione degli spazi interni	8
4.3.3 Superficie interna	8
4.3.4 Servizi generali	8
Requisiti organizzativi	8
4.3.5 Calendario e orario	8
4.3.7 Rapporto numerico tra educatori e bambini	9
5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI	9
5.1 Educatrice familiare	9
5.2 Educatrice domiciliare	9
6 NORME COMUNI	10
6.1 Carta dei servizi	10
6.2 Progetto pedagogico-educativo e partecipazione delle famiglie	10
6.3 Formazione	10
6.4 Coordinamento pedagogico	10
6.5 Ruolo dell'Azienda ASP	11
6.6 Requisiti di accesso del personale	11
6.7 Personale dei servizi educativi	11
6.8 Tabelle dietetiche	11
6.9 Deroghe	11
7 PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO	12
7.1 Autorizzazione per Nido d'infanzia, micro-nido, spazio gioco per bambini e centro per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto familiare e domiciliare	12
7.2 Pareri per l'autorizzazione	12
7.3 Procedure di accreditamento per Nido d'infanzia, micro-nido e servizi integrativi	13

Premessa

I servizi educativi per la prima infanzia sono orientati a favorire adeguati percorsi educativi ai bambini ed alle bambine ed a migliorare la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e cura dei genitori.

In attesa di una nuova legislazione regionale, che sostituisca la L.R. 27 agosto 1973, n. 12 "Disciplina degli asili-nido", si ritiene opportuna una sperimentazione che riguardi i servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) e tenga presente l'aumento e la differenziazione dei servizi avvenuta in questi ultimi decenni.

L'ultimo provvedimento legislativo nazionale, la Legge 285 del 1997, sostiene l'evoluzione dei servizi educativi per la prima infanzia verso la flessibilità e l'apertura a una domanda più vasta e differenziata, finanziando progetti di servizi integrativi e sperimentali.

Con l'approvazione del Piano Sociale L. n. 8 del 17/8/2009 nell'ambito dell'art. 3.4 "I livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali" al 3.4.2 "Rafforzamento dei diritti dei minori" è previsto che all'interno dei piani di zona siano esplicitamente programmate azioni volte:

- ai servizi per la prima infanzia, attraverso lo sviluppo e la qualificazione di nidi d'infanzia e di servizi ad essi integrativi;
- all'offerta di spazi di gioco di libero accesso per bambini da 0-3 anni nei quali sia anche prevista la presenza di operatori di supporto alle funzioni genitoriali.

Per la definizione delle tipologie dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, che verranno adottate nelle presenti linee guida, si terranno presenti le indicazioni offerte dal "Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali" del CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici), approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 29 ottobre 2009. Il Nomenclatore favorirà un linguaggio comune e renderà possibile il confronto con altre regioni su voci omogenee tra i diversi sistemi di Welfare regionali, faciliterà l'iter autorizzatorio e darà maggiori garanzie ai genitori della scelta del servizio più idoneo per il figlio.

Nella presente direttiva saranno definite le diverse tipologie di servizio, per ciascuna delle quali saranno individuate finalità e caratteristiche che le definiscono. Ogni tipologia di servizio sia pubblico che privato, infatti, è l'espressione di un progetto pedagogico ed educativo che dovrà essere intenzionale ed esplicito, nel quale si esprime il sistema dei valori cui si fa riferimento.

Tipologie e descrizione di servizi (0-3 anni) previsti dal CISIS	
Nido d'infanzia	"Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo. Rientrano sotto questa tipologia gli asili nido pubblici, gli asili nido aziendali e i micro-nidi e le sezioni 24-36 mesi aggregate alle scuole dell'infanzia".
Servizi integrativi per la prima infanzia	"In questa categoria rientrano i servizi previsti dall'art. 5 della legge 285/97 e i servizi educativi realizzati in contesto familiare. In particolare: spazi gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi (per max 5 ore); centri per bambini e famiglie; servizi e interventi educativi in contesto domiciliare".

Denominare e indicare con chiarezza le peculiarità dei diversi servizi costituisce una premessa indispensabile per una corretta interpretazione e attuazione delle norme.

Ciò consente in modo più puntuale di:

- offrire un quadro preciso di riferimento alle famiglie per consentire loro di scegliere tra più opzioni possibili, in rapporto alle diverse esigenze di cura ed educazione dei figli, in una logica di qualità delle risposte;
- individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a gestire e sviluppare servizi educativi per la prima infanzia;
- identificare standard strutturali e organizzativi, in ragione delle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di servizio.

Ogni servizio rappresenta inoltre il luogo concreto in cui il progetto pedagogico si traduce e prende

forma in un progetto educativo, in un sistema coerente di azioni per promuovere lo sviluppo di ciascun bambino, tenendo conto delle risorse e delle opportunità del contesto, nonché dei limiti e dei vincoli che pone.

Servizi, con denominazioni diverse da quelle proposte dal CISIS, dovranno perciò essere ricondotti alle tipologie descritte nel Nomenclatore in rapporto alle attività che si svolgono al loro interno, nonché alle regole previste per il loro funzionamento, indicate nelle presenti linee.

Il complesso dei servizi educativi 0-3 anni forma il sistema integrato territoriale che si riconosce in valori (idea di bambino, partecipazione della famiglia al progetto educativo, accoglienza di tutti i bambini, riconoscimento della professionalità degli educatori/trici, continuità verticale e orizzontale, attuazione del diritto alla cura e all'educazione) e regole condivise (autorizzazione/accreditamento).

Le strutture e il loro utilizzo devono assicurare: la sicurezza nell'impiego, la salubrità e benessere ambientale, la fruibilità di spazi, impianti e arredi, per bambini e adulti.

Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali e impiantistiche, tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

Devono pertanto essere garantiti i seguenti requisiti:

- resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza in caso di incendio;
- risparmio energetico e ritenzione del calore;
- corretto smaltimento dei rifiuti.

I servizi privati accreditati possono accedere ai finanziamenti regionali e statali mediante apposito avviso pubblico, sia in conto capitale che in conto gestione.

Obiettivi

Le linee di indirizzo hanno lo scopo di regolamentare i servizi per l'infanzia diversamente caratterizzati sul territorio regionale, raggruppandoli per tipologie omogenee, al fine di:

- offrire un quadro preciso di riferimento alle famiglie per aumentare l'offerta educativa e tipologica dei servizi e consentire loro di scegliere tra più opzioni possibili,
- offrire servizi flessibili in rapporto alle diverse esigenze di cura ed educazione dei figli, in una logica di qualità;
- individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a sviluppare e gestire il sistema integrato dei servizi per la prima infanzia;
- concorrere all'innalzamento degli standard qualitativi di erogazione.

2. NIDO D'INFANZIA O ASILO NIDO

2.1 Descrizione della struttura

Denominazione	Nido d'infanzia o Asilo Nido
Definizione	Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo,
Finalità	Educativa e sociale
Utenza	Bambini/e di età fino a tre anni
Organizzazione interna	Il nido può organizzarsi in sezioni sia omogenee che eterogenee per età. Particolare attenzione andrà posta alla sezione dei più piccoli (bambini da 3 ai 10-12 mesi)

I requisiti strutturali e organizzativi sono definiti dalla L.R. n. 12/73.

In via sperimentale è consentita l'attivazione di servizi privati autorizzati e/o accreditati.

Il servizio privato, può svolgere funzione sostitutiva al pubblico in regime di convenzione, solo se risulta essere accreditato.

3. MICRO - NIDO

3.1 Descrizione della struttura

Denominazione	Micro-nido
Definizione	Il micro-nido è un servizio socio-educativo per la prima infanzia e si differenzia dal nido per minore capacità di accoglienza e per alcuni parametri strutturali. Svolge anche servizio di mensa e di riposo. Può ospitare fino ad un massimo di 24 bambini, dai tre mesi ai tre anni. Il micronido può essere realizzato anche in un appartamento purché destinato esclusivamente a questo servizio, o in azienda
Finalità	Educativa e sociale
Utenza	Bambini/e di età compresa tra 3 mesi e 3 anni
Organizzazione interna	Il micro-nido può organizzarsi in sezioni sia omogenee che eterogenee per età. Particolare attenzione andrà posta alla sezione dei più piccoli (bambini da 3 ai 10-12 mesi)

I requisiti strutturali e organizzativi sono definiti dalla L.R. n. 12/73.

In via sperimentale è consentita l'attivazione di servizi privati autorizzati e/o accreditati.

Il servizio privato, può svolgere funzione sostitutiva al pubblico in regime di convenzione, solo se risulta essere accreditato.

4. SERVIZI INTEGRATIVI

Il "Nomenclatore interregionale degli interventi e servizi sociali" del CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici) definisce le tipologie di servizi integrativi e prevede che essi possano essere organizzati secondo criteri di flessibilità al fine di integrare e ampliare l'offerta educativa. Nell'ottica di tali opportunità, differenziate e mirate alle specifiche esigenze dei bambini e delle loro famiglie, si prevedono le seguenti tipologie di servizi integrativi:

- spazi gioco per bambini, preferibilmente, da 18 a 36 mesi;

- centri per bambini e famiglie;

- servizi educativi in contesto domiciliare.

4.1 Descrizione della struttura

Denominazione	Spazio gioco per bambini
Definizione	Lo Spazio gioco per bambini è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa, preferibilmente, fra 18 mesi e 3 anni e comunque di età non inferiore ai 12 mesi., con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità, al massimo per cinque ore giornaliere per singolo bambino. Lo spazio gioco è privo di servizio di mensa e non sono richiesti spazi per il riposo
Finalità	Educativa e sociale
Utenza	Bambini/e di età compresa, tra 18 mesi e 3 anni
Organizzazione interna	Lo spazio gioco per bambini può essere organizzato secondo gruppi omogenei o eterogenei per età e adottare la metodologia del piccolo, medio o grande gruppo (proporzionalmente al numero dei bambini, all'età e al tipo di attività svolta)

Requisiti strutturali

4.1.1 Ricettività

La struttura degli spazi bambini ha una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente. E' consentito superare il numero massimo sopra indicato, tenuto conto della non contemporaneità degli utenti, per una percentuale non superiore al 15% della ricettività massima.

4.1.2 Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) una o più unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e) servizi igienici distinti per bambini e adulti. I primi dovranno prevedere la presenza di 1 wc ogni 10 bambini, fasciatoio e lavabo;
- f) spazio per la preparazione della merenda.

4.1.3 Superficie interna

La superficie interna dello spazio gioco per bambini deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali.

La superficie interna deve prevedere almeno 6,5 mq per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini e spazi destinati agli adulti e ai servizi generali, questi ultimi dimensionati in rapporto al numero di bambini.

4.1.4 Servizi generali

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini.

Poiché i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la struttura non dispone di locali specifici per il sonno; tuttavia, data la fascia di età dei bambini accolti, deve esser previsto uno spazio

idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.

4.1.5 Spazi esterni e collocazione della struttura

Devono essere presenti degli spazi esterni a disposizione dei bambini come aree di gioco.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a spazi gioco per bambini deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana.

L'area esterna (giardino o terrazzo), è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura dello spazio gioco per bambini, salvo il caso di utilizzo programmato, in orario di chiusura del servizio e tramite specifico progetto, da parte di altri soggetti, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura dello spazio gioco per bambini che possono essere utilizzati, purché situati nel raggio di 100 mt. dal baricentro della Struttura e collegati con percorsi di uso esclusivo che garantiscano la sicurezza dei bambini.

Requisiti organizzativi

4.2.1 Calendario e orario

E' aperto per l'intero anno solare ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e di eventuale chiusura per ferie.

L'orario di apertura dello spazio gioco per bambini non può essere superiore a 5 ore giornaliere.

4.2.2 Gruppo degli operatori e organizzazione interna

L'insieme degli educatori, compresi quelli assegnati al coordinamento interno e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori dello spazio gioco per bambini.

I parametri evidenziati al successivo paragrafo consentono di definire l'organico del personale da assegnare allo spazio gioco per bambini. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

4.2.3 Rapporto numerico tra educatori e bambini

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini negli Spazi gioco per bambini deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età...), nonché dei tempi di apertura dei servizi. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere, mediamente, di 1 a 9. Il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni venticinque bambini.

4.3 Descrizione della struttura

Denominazione	Centri per bambini e famiglie
Definizione	Il Centro per bambini e famiglie è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto generalmente a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini insieme ad un genitore o ad altro adulto accompagnatore, poiché non vi è affidamento. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori
Finalità	Educativa e sociale
Utenza	Bambini/e di età compresa, generalmente, tra 3 mesi e 3 anni
Organizzazione interna	I Centri per bambini e famiglie organizzano attività in ambienti ricchi e stimolanti per i bambini e costituiscono una opportunità di confronto tra genitori e tra questi e gli educatori

4.3.1 Ricettività

La struttura degli spazi a disposizione dei bambini ha una ricettività massima calcolabile in rapporto agli spazi disponibili e comunque non potrà accogliere contemporaneamente più di 20 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi.

Requisiti strutturali

4.3.2 Organizzazione e Articolazione degli spazi interni

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini accompagnati da adulti, sulla base di un progetto educativo, e articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei bambini e degli accompagnatori e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica;
- b) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;
- c) servizi igienici destinati per gli adulti e per bambini, comprensivi, quest'ultimi, di fasciatoio e lavabo;
- d) uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.

Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale e degli accompagnatori.

4.3.3 Superficie interna

La superficie interna del Centro per bambini e famiglie deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini con gli adulti e quelli destinati alle attività degli adulti.

La superficie interna deve prevedere almeno 10 mq. per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini e spazi destinati ai servizi generali.

4.3.4 Servizi generali

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini.

Poiché i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la struttura non dispone di locali specifici per il sonno; tuttavia, data la fascia di età dei bambini accolti, deve esser previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.

Requisiti organizzativi

4.3.5 Calendario e orario

L'orario di apertura del Centro per bambini e famiglie è, al massimo, di 5 ore giornaliere per turno (antimeridiano e/o pomeridiano). Il Centro per bambini e famiglie dovrà avere un'apertura almeno due giorni alla settimana. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate e flessibili.

4.3.6 Gruppo degli operatori e organizzazione interna

L'insieme degli educatori, compresi quelli assegnati al coordinamento interno ed all'adulto accompagnatore, costituisce il gruppo degli operatori del Centro per bambini e famiglie.

4.3.7 Rapporto numerico tra educatori e bambini

La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non deve essere inferiore a un educatore ogni 15 bambini.

5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI

Denominazione	Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare
Definizione	Il servizio in contesto domiciliare ha carattere educativo e ludico, è rivolto a bambini da 3 mesi a tre anni e può essere svolto presso l'abitazione della famiglia o il domicilio dell'educatore
Finalità	Educativa e sociale
Utenza	Bambini/e di età compresa tra 3 mesi e 3 anni
Organizzazione interna	Le attività vengono svolte da un educatore che può gestire un numero massimo di 5 bambini.

5.1 Educatrice familiare

L'educatrice familiare è un servizio, da attuarsi in ambiente domestico di almeno 20 mq, deve essere previsto in una abitazione civile che rispetti le norme di agibilità vigenti e dia tutte le garanzie per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene, la tutela e il benessere dei bambini.

Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati nelle norme comuni deve avere svolto presso un'istituzione della prima infanzia un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 3 mesi, ed essere inserito in apposito albo comunale.

Per ogni educatrice familiare il numero di bambini non può essere superiore a quattro.

Le famiglie autonomamente organizzate scelgono l'educatrice che svolgerà il servizio presso il domicilio di uno dei bambini, concordato tra le famiglie medesime.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatrice e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

Il servizio familiare dovrà disporre di locali e spazi organizzati, in modo da garantire accoglienza, gioco, riposo, igiene personale, ed eventualmente, preparazione e somministrazione pasti.

5.2 Educatrice domiciliare

E' un servizio da attuarsi in un ambiente idoneo messo a disposizione dall'educatore o da altro ente (es. spazi scolastici disponibili non utilizzati).

Anche per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati nelle norme comuni deve avere svolto presso un'istituzione della prima infanzia un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 3 mesi, ed essere inserito in apposito albo comunale.

Il servizio potrà ospitare al massimo 5 bambini.

Qualora il servizio ospiti cinque bambini in presenza di una sola educatrice, il soggetto gestore dovrà indicare una persona reperibile in caso di necessità.

Il servizio domiciliare dovrà disporre di locali e spazi organizzati di almeno 30 mq, in modo da garantire accoglienza, gioco, riposo, igiene personale, deposito dei materiali necessari per lo svolgimento delle diverse attività, ed eventualmente, preparazione e somministrazione pasti. Se eroga un servizio

superiore alle cinque ore, dovrà essere dotato almeno di un terminale di distribuzione, adeguatamente attrezzato per la somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall'esterno. In caso di fornitura di pasti monoporzione è sufficiente uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee. E' richiesta una cucina (che può coincidere con la cucina dell'abitazione dell'educatrice), dimensionata e attrezzata secondo le disposizioni normative statali e locali in materia, per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno. Tale ultima modalità di somministrazione è comunque obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici mesi. Per quanto riguarda i servizi igienici, è necessaria la disponibilità di un locale da un bagno ad esclusivo uso dei bambini, durante la loro presenza, e attrezzato in modo da garantire l'igienicità e la funzionalità e favorire le autonomie dei piccoli.

6 NORME COMUNI

6.1 Carta dei servizi

Nella carta dei servizi sono definiti i criteri di accesso al singolo servizio, le modalità di funzionamento degli stessi, le condizioni e gli strumenti di valutazione del servizio da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti e le procedure per assicurare la tutela dei bambini e la divulgazione della carta dei servizi presso tutti gli interessati.

Fa parte della carta dei servizi anche il progetto educativo che rappresenta la realizzazione e lo sviluppo dei valori, degli orientamenti, degli obiettivi generali e delle intenzionalità che identificano il singolo servizio (= progetto pedagogico).

6.2 Progetto pedagogico-educativo e partecipazione delle famiglie

Il gruppo degli educatori, con un adeguato supporto psico-pedagogico, provvede all'elaborazione e all'aggiornamento del progetto educativo del servizio (quale attuazione del progetto pedagogico). Il progetto deve prevedere almeno l'organizzazione degli spazi, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata dall'accoglienza al ricongiungimento con i genitori, il rapporto con il territorio e strumenti operativi del gruppo educativo, quali tecniche di osservazione, documentazione e valutazione.

Per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie, il progetto educativo deve prevedere:

- la cura dell'accoglienza quotidiana dei genitori e dei loro figli;
- la partecipazione e condivisione del progetto educativo-didattico;
- colloqui individuali, da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo;
- riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo sezione per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo.

Il progetto educativo può altresì prevedere:

- incontri su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla genitorialità;
- attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio;
- spazi a disposizione dei genitori per incontri auto-organizzati.

6.3 Formazione

La necessità di aggiornamento professionale del personale e la formazione degli educatori derivano anche dalla natura e dalle finalità del servizio. In questa prospettiva è necessario che le iniziative si svolgano secondo una programmazione continuativa e siano finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio.

6.4 Coordinamento pedagogico

Sarà assicurato, dalla Regione Calabria, a livello Provinciale il coordinamento pedagogico che svolge compiti di sostegno al lavoro degli operatori, indirizzo, sperimentazione, monitoraggio e documentazione delle esperienze e raccordo tra i servizi.

Per ricoprire il ruolo di coordinatore pedagogico occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

Diploma di laurea in Pedagogia;

Diploma di laurea in Scienze dell' Educazione;

Diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Esperienza triennale nel ruolo da ricoprire in servizi pubblici relativi alla prima infanzia.

6.5 Ruolo dell'Azienda ASP

Per garantire la tutela e della la vigilanza igienico-sanitaria sui servizi educativi per la prima infanzia è delegato alle A.S.P. il rilascio di apposito parere igienico-sanitario.

6.6 Requisiti di accesso del personale

Il personale deve possedere i titoli e requisiti previsti dalla L.12 del 1973.

Ai suddetti requisiti si individuano ulteriori titoli ammissibili:

Diploma di maturità magistrale;

Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;

Diploma di dirigente di comunità;

Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;

Diploma di operatore dei servizi sociali e assistente per l'infanzia;

Titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso).

Diploma di laurea in pedagogia;

Diploma di laurea in scienze dell'educazione;

Diploma di laurea in scienze della formazione primaria;

Lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004;

Diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto 2000 pubblicato sulla G.U. n. 170 del 19 ottobre 2000;

Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Per i soli educatori che alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida abbiano in essere un rapporto contrattuale documentato da almeno 1 anno, in mansioni attinenti i servizi educativi alla prima infanzia, sarà possibile derogare ai titoli sopra-indicati attraverso la frequenza di un corso di formazione relativo a tematiche educative con modalità laboratoriali di almeno 200 ore, da espletarsi nel termine massimo di 12 mesi.

Per i servizi educativi in contesti familiari e domiciliari, e per periodi di attività lavorativa di cui al punto precedente inferiore all'anno, sarà possibile derogare ai titoli sopra-indicati attraverso la frequenza di un corso di formazione relativo a tematiche educative di almeno 400 ore, da espletarsi nel termine massimo di 12 mesi.

6.7 Personale dei servizi educativi

Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è garantito dal personale educatore e collaboratore che forma il gruppo di lavoro di ogni servizio. Il personale educatore è responsabile della cura e dell'educazione di ogni bambino, elabora e attua il progetto educativo, si relaziona e coinvolge i genitori nella vita del servizio.

Il personale collaboratore, addetto ai servizi generali, è responsabile della pulizia, del riordino degli ambienti e materiali e collabora con il personale educatore alla manutenzione e organizzazione dei materiali didattici, alla preparazione e distribuzione del vitto e al buon funzionamento del servizio.

A ognuno dei dipendenti dovrà essere assicurato il rispetto rigoroso delle norme contrattuali previste dal CCNL, sottoscritte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore, nonché il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previsti per legge.

6.8 Tabelle dietetiche

La dieta andrà concordata con l'A.S.P. E' consentito che gli alimenti vengano prodotti da centri di produzione autorizzati solo per bambini di età superiore ai dodici mesi.

6.9 Deroghe

I servizi funzionanti alla data di approvazione del presente atto avranno a disposizione tre anni per adeguarsi ai requisiti strutturali e organizzativi previsti nella presente deliberazione.

Per il personale educatore, collaboratore, di cucina e coordinatori pedagogici, in servizio alla data di pubblicazione della presente direttiva, sono ritenuti validi i titoli in possesso e quanto indicato al precedente paragrafo.

7 PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Tutti i servizi socio-educativi gestiti da soggetti privati, che si interessano di bambini 0-3 anni, indipendentemente dalle denominazioni, debbono essere autorizzati al funzionamento.

L'autorizzazione e la vigilanza dei servizi educativi per la prima infanzia sono di esclusiva competenza dei Comuni singoli nel cui territorio ricade il servizio da attivare.

L'autorizzazione al funzionamento ha una durata triennale e può essere rinnovata su richiesta del soggetto gestore.

7.1 Autorizzazione per Nido d'infanzia, micro-nido, spazio gioco per bambini e centro per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto familiare e domiciliare

Tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia devono essere autorizzati.

L'autorizzazione e la successiva vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia è di competenza dei Comuni.

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento a un servizio educativo per la prima infanzia, se gestito da soggetti privati, che risponde pienamente ai requisiti strutturali e organizzativi indicati in premessa e secondo la tipologia di servizio per la quale è richiesto l'atto autorizzatorio.

E' fatto obbligo ai privati e ai servizi gestiti dal pubblico di offrire la collaborazione con gli organi pubblici di controllo e di verifica della permanenza dei requisiti in qualunque momento dell'attività di cura e di educazione.

Inoltre si fa obbligo di trasmettere su richiesta della Regione dati e informazioni relativi al servizio autorizzato e/o accreditato.

7.2 Pareri per l'autorizzazione

In ogni Comune singolo o associato verrà identificato un dirigente responsabile a rilasciare l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. Tale dirigente convocherà la Conferenza di servizio per acquisire i pareri necessari al rilascio dell'autorizzazione da parte degli enti competenti.

A rilasciare l'autorizzazione o il diniego sarà il dirigente identificato da parte del Comune entro 90 gg. dalla richiesta ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune di competenza secondo un *fac-simile* di domanda predisposto dall'Ufficio comunale.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte e la sede del servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) planimetrie e relazione tecnica a firma di un Tecnico abilitato con indicazione dei requisiti strutturali;
- 2) certificato di agibilità o altro atto analogo o sostitutivo;
- 4) dichiarazioni sostitutive (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) la prima resa da un tecnico che attesti che gli spazi interni ed esterni rispettano la normativa urbanistica, l'edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, nonché antisismica vigente (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), la seconda resa da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio (carta dei servizi, progetto pedagogico-educativo, orari, età e numero di bambini previsto, numero di

educatori, con relativo titolo di studio, numero di collaboratrici, contratto di lavoro applicato al personale, tabella dietetica approvata dalla ASP per i servizi che prevedono il pasto e piano di autocontrollo di cui al D.L. 26 maggio 1997, n. 155).

7.3 Procedure di accreditamento per Nido d'infanzia, micro-nido e servizi integrativi

Possono essere accreditati i nidi e servizi integrativi privati o pubblici se gestiti da soggetti terzi che sono già in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'organo competente.

Tutti i servizi socio-educativi gestiti da soggetti privati, possono svolgere funzione pubblica se debitamente accreditati dal Comune singolo o associato in cui ricade il servizio.

I servizi educativi pubblici possono funzionare solo se possiedono i requisiti richiesti anche per l'accREDITAMENTO.

Il dirigente incaricato di rilasciare l'accREDITAMENTO verrà coadiuvato nella valutazione dei requisiti almeno da due funzionari o tecnici in ambito educativo e/o scolastico.

L'accREDITAMENTO ha una durata triennale viene rilasciato dal Comune di competenza entro 90 gg. dalla richiesta ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. e può essere rinnovato su richiesta del soggetto gestore.

Per ottenere l'accREDITAMENTO i soggetti gestori dovranno presentare domanda al Comune in cui ricade il servizio e oltre ad essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, dovranno possedere i seguenti requisiti qualitativi aggiuntivi:

- disporre della Carta dei servizi, che comprenda anche il progetto pedagogico ed educativo;
- dotarsi della figura di un referente della struttura educativa con esperienza almeno triennale;
- prevedere nei contratti un numero di ore di formazione non inferiore a 40 ore annuali favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e a progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;
- accogliere bambini con disabilità;
- attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
- prevedere la partecipazione delle famiglie;
- adottare strumenti e metodologie di auto-valutazione del servizio.

Qualora, nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'accREDITAMENTO, venisse rilevata la perdita di uno o più requisiti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'accREDITAMENTO.